



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

REGISTRO UFFICIALE DEI FORNITORI DI MATERIALI FORESTALI

Vademecum per la compilazione della documentazione

Descrizione del procedimento

La Regione Sardegna ha istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione.

Sono iscritti al Registro i fornitori che hanno conseguito la Licenza per la produzione, conservazione, commercio e distribuzione, a qualsiasi titolo, di materiali forestali.

La richiesta di iscrizione al Registro, contestuale alla richiesta di rilascio della Licenza deve essere inoltrata all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale che provvede alla tenuta e alla gestione del Registro.

Normativa di Riferimento

Decreto Legislativo n. 386 del 10/11/2003 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Delibera della Giunta regionale n. 38/11 del 18/09/2012 - Attuazione del D.Lgs. n. 386/2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale.

Decreto Legislativo n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm.ii. - Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto Legislativo n. 84 del 9/4/2012 - Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto Ministeriale 12 novembre 2009 - Determinazione dei requisiti di professionalità e delle dotazioni minime delle attrezzature correnti per l'esercizio delle attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.

Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato regionale agricoltura e R.A. della Sardegna n. 16934/607 del 30/09/2013 - Istituzione del registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Destinatari

Coloro che intendono produrre e/o, conservare, commercializzare, distribuire materiali di moltiplicazione forestale indicati nell'allegato I del D.Lgs. n.386/2003, devono presentare apposita richiesta di iscrizione nel Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 4, c. 2, del D. Lgs. n. 386/2003 e della Determinazione RAS - Servizio Produzioni n. 16934/607 del 30.09.2013 al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR).

L'ottenimento della Licenza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- > aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale presso il SIAN - SIAR;
- > essere iscritti al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), con comunicazione antimafia;
- > essere in possesso di partita IVA;
- > essere in possesso di regolare autorizzazione alla produzione, al commercio e all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali di cui all'art.19 del D. Lgs. n.214/2005;
- > essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 214/2005 ed autorizzati all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 214/2005.

I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione devono dimostrare, inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica professionale che opera in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- > laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- > aver frequentato con esito positivo un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
- > aver superato con esito positivo un colloquio presso il SFR volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie per le quali ha presentato la domanda.

Strutture e attrezzature necessarie

I terreni, e in generale i substrati di coltivazione utilizzati per l'esercizio dell'attività, devono essere compatibili con le esigenze agronomiche delle specie vegetali che si intendono coltivare, conformi alle normative fitosanitarie in vigore e idonei a consentire l'utilizzo dei mezzi meccanici necessari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per la coltivazione in ambiente protetto occorre disporre strutture adeguate al corretto sviluppo delle specie coltivate, atte a consentire una facile identificazione ed ispezione dei vegetali, nonché idonee a prevenire rischi fitosanitari.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione deve possedere caratteristiche tali da non costituire un rischio fitosanitario.

I sestii di impianto delle specie vegetali presenti in pieno campo devono garantire un armonico sviluppo delle piante in relazione all'età dell'impianto. Non sono ammissibili sestii di impianto che siano assimilabili a piantagioni definitive.

Il produttore deve:

- > adottare adeguate pratiche agronomiche e fitosanitarie (potature, concimazioni, diserbi, trattamenti chimici, ecc.) tali da garantire un ottimale sviluppo vegetativo delle colture presenti in vivaio;
- > utilizzare terricciati vergini o sterilizzati nonché contenitori nuovi o trattati con prodotti sterilizzanti/disinfestanti. Tali contenitori devono essere isolati dal suolo.